

10
Devere P. 1/1

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

VIA DELLA LUNGARA, 10 - 00165 ROMA

2
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
ROMA
VIA DELLA LUNGARA 10
POSTALMARKET
L. 900

~~STAMPARE~~

Illustro
Prof. Francesco DE MARTINO
Via Aniello Falcone 258

80127 NAPOLI

Spett.le
n. 2824/III/23 del 13/2/1948
Direz. Prov. Poste Roma

PARTITO D'AZIONE

Sezione di Napoli

TELEF. 54127

RICEVUTA N. 39

Napoli "26-5-1946

Ricevuto da Sig. Prof. De Martino Francesco

di Cinquecento (500)

per tessera e contributi

ghb

SECRETARIO
Amel

4
Napoli, 19 giugno 1944

Caro Onofredo,

Apprendo per caso che tu sarresti sorpreso
e dolente per un'azione che io avrei svolta
contro di te in seno al partito. Se i miei
sentimenti o convinzioni politiche mi avessero
dovuto spingere o costringere a questo, con
la medesima lealtà con la quale altre
volte ti ho manifestato il mio pensiero,
non avrei mancato di avvertirti in precedenza
e specie in un'ora nella quale tu
lasciavi il potere.

La verità è che nessuna azione ho
io compiuta nei tuoi riguardi, se non quel-
la di prendere in pieno la difesa della
tua opera di ministro nel nostro giorno-
le, scrivendo io di persona talune di

quelle pleniche con altri giornali, l'ulti-
 ma delle quali apparve quando già il
 ministero era Nissinowski e a cui
 risponde l'ultimo n° N Baudera 2002.

D'altra parte, pur essendo io, come
 ti scrissi e ti confermai a voce, tutt'altre-
 che persuaso dell'opportunità di una nostra
 partecipazione al governo Badoglio,
 tuttavia dopo la decisione mi adoperai
 perché non vi fossero atteggiamenti troppo
 estremi da parte dell'opposta fazione.

È nella relazione, da me preparata,
 per il congresso provinciale di Napoli,
 pubblicata nell' 'Azione' ultima, non
 mancai di rilevare quest'atteggiamento
 del nostro comitato.

La faccenda Pave è ben diversa
 ed è molto spiacevole e davvero sconcertan-
 te che essa sia travisata in piena

mala fede allo scopo di coeciar te in
 una questione che non ti riguarda. Lo
 fui contrario - e con me tutto il comitato
 provinciale, così altri delle amici - all'ele-
 zione di Pane nel comitato regionale, per-
 ché Pane, nostro rappresentante, non tenne
 in alcun conto il nostro voto contrario all'in-
 terno nel governo, ma anzi fu fattore di
 una soluzione contraria. Ora noi non
 possiamo gradire di avere come nostro
 rappresentante una persona che del-
 la nostra opinione si ride allegramente.
 E nessuno può negare ad otto persone,
 che sono state dette da una migliaia
 di iscritti, di esigere che esse abbiano
 in organi superiori un portavoce della
 loro volontà e non un uomo, che esiste

7

N propria inipiativa ed in modo autori-
tario. E' ridicolo travisare questa posizione
nell'altra, del tutto imperata nei recenti
avvenimenti, se convenisse o non collaborare
con Badooglio.

Come potero promuovere un'azione
contro N. to, se io mi non voluto appunto
che il voto del concitato provinciale di
Napoli è stato rappresentato al centro
in senso contrario alla sua lettera ed
al suo spirito?

Il Prof. Pave, anziché creare equivoci
e fomentare dissidi, farebbe meglio e rendersi
conto che il sistema democratico, da noi
ardentemente auspicato, non si può che qualun-
que piano autoritario sia posto al
bando. Ma chi decide contro il voto dei propri
rappresentati apice autoritaria!

Avv. FEDERICO COMANDINI

ROMA - VIA FLAMINIA, 195 - TELEF. 391-030 390-942



prof. Francesco DeMartino

presso "L'Azione"

ACC

Napoli

Messopomone, 53

Caro Belmartino, leggo sull'I.L.
il resoconto della tua conferenza, e
che il testo sarà pubblicato.

Ti prego, appena possibile, di
farmelo tenere.

Quel che ho letto mi trova per-
fettamente comprensente. Mi compiaccio
teco vivamente, e ti ringrazio.

Il tuo

Federico Montini

Napoli, 25 - XI - 44 ¹⁰

Carrifinus de Martius, come
hai, nei occupi, sul Circolo Teussero e Affide,
di organizzare un ciclo di conversazioni
sui "I problemi della Costituzione": in ef-
gini hanno parlato il prof. Molacchi e Claudio
Ferra. Gradirei moltissimo che tu parte-
cipassi a tale opera, utile per il Partito e
in genere per il pensiero politico risorgente
del nostro Paese. Ti propongo due temi:
"Il problema della rappresentanza e il
Parlamento"; "La legge elettorale". Sono,
ovvio, interregamentari. Ma se hai altre
preferenze fammelo sapere. Ti prego

di rispondere con non troppa ¹⁴ nitidezza.

Molto cordiali saluti

Migliorini.

Michele Migliorini

Roma 12. III. '98

Caro Ferruccio,

Quando Amicus è venuto qui, gli ho dato un appuntamento alla Camera, alle ore 12 mi pare, ma non si è fatto vedere e mi ha fatto vedere messior Brattinelli inubiliamente. Epi mi aveva anche domandato se fosse venuto da un vicino giorno X, ma neppure tu ti sei fatto vedere.

Ancora della pratica dove hanno fatto la lista 15 giorni, ma lo hanno eletto nell'8 conente che dove si sono trovati il verbo con loquas Beneventano. Scusami per di lei e ricogli la mia lettera.

Ma, le sue politiche, perche, non mi
colto fare niente fare quest, non
e il movimento, piu vicino, la for
dei loro paesi i loro Ministeri.

Ti auguro un successo elettorale
quale tu meriti. Ci troviamo,
come usuali, in un momento difficile
colle e di contrattazioni: l'impresa

loche univa, e la politica e
l'arte di unire permanentemente in
questa difficile.

Un mondo di bene.

Tuo affez Amil, Kuhn

L'AZIONE

Organo del PARTITO d'AZIONE

Tesserà di Riconoscimento

rilasciata al Compagno Prof. De Martino

Francesco

Redattore da Napoli

il 14 ottobre 1944

IL DIRETTORE

A. De Martino

ITALIA LIBERA - PARTITO D'AZIONE

Provincia di Napoli

Sezione di Jouventin

Anno 944

Tessera N° **13147**

Rilasciata al Sig. Prof. Arnaldo De Martino

Data

Firma

per il Segretario Provinciale

De Martino

il Segretario

Amery

CONTRIBUTI MENSILI

gwh

~~gwh~~

~~gwh~~



Roma 20. V 17
1969

Caro le Montezzo,
L'Asenti non riproduce
 bene né il suo di verso
 né quello di Botto e
 Congressi di Firenze. Se il
Questo At. non lo riproduce
 integralmente, come l'Alti-
 vere l'uno e l'altro
 in un testo completo?

Grazie.

Cordiali saluti

Luigi Lotti

Roma 19. XI
948

Ugo Le Martinis,

Vieni a cena da noi, mer-
coledì, 23 ? Verso le ore

20.30, tra le 7 e 8

vicino all'Infernetto

vicolo Cacciatori, latrati.

Vilobriolo,

vicino, cordilunata

tra

buhi's lotta



F. I. L. I. E.
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI
INDUSTRIE ESTRATTIVE

SEGRETERIA

ROMA, 27-Set.

Via Boncompagni, 19 - Tel. 470.549

Prot. N.

Allegati N.

Carissimo Francesco,

OGGETTO:

non mi è stato

più possibile incontro
dopo tanto tempo sono
stato, a letto, immobile

zato per 35 giorni -
come stai? es? due?

mi auguro bene

sono costrutto a santi
e senza grande fastidio.

Se ti è possibile, ti prego,
di farmi bene grande

giorno ferreo.

In più, ti sono gratissimo;

se vuoi interessare con

della la tua autorità

Mi farò la mentana noto e
 stimate in 2020/21/22
 a Meffasio di Liana
 e soldato. Miobino della
 scuola pubblica di Liana
 fratelli. Ti trascrivo
 tutti i estratti:
 Armino Lora. P. Lora.
 8. str. mit. P. Reffio (C.
 classe 1913

accettata: 8^a cat. rinnovabile
 alla visita medica presso
 l'osp. mit. P. Catanzaro
 subito il 3.5.48 e trascr.
 se col verbale L. 58853.

Ti ringrazio e scusi
 si stiano concludere i
 decreti L

Aut. A

Antonio Armino.

ALBERGO S. CHIARA

ROMA

G. CORTEGGIANI

Signor Francesco,
 mi consta che
 il Procuratore Ambrosio
 si trova a Roma ed è
 repubblicano e socialista.
 Pendo sia che prima con
 casioza fu fatto parlare
 possibilmente in un
 frase 2/3 -
 Poi, certamente, che il
 massimo sarà
 un po' di socialista
 il Comitato Zucchi.
 da Jouni e Joseph
 i nuovi -

Am: + H: V. a. n. d. e. n

(L. 2^o - 15) k. 5. v. l. i. t. a

Am: A. m. n.



Am: A. m. n.

Caro Mr. Garrison,

L'esistenza di patrioti non è nei fini
del my count. Comunque, poiché tu te ne
interessi, gli ho fatto immediatamente dall
loro trattamento (per lavoro urgente).

Con l'occasione, 7.^a impressione nei 3000
fedele, espressioni che ho visto per
me nel corso di domenica. 7.^a

F. A. Johnson

Caro Ne Martino,

trovo il tuo art. buono, anzi ottimo e
senz'altro lo pubblicherò.

Solo aggiornerei la prima parte
(sequenza in rosso) che mi pare fortemente
topografica.

E cambierei il titolo in qualcosa di
simile a: Il Bivio illecito e drammatico
versione 477

Saluti
Tuo
Luigi

Distribuzione dell'Italia libera

N.	N.2	N.3	N.4
Somma Vesuviana	95	75	60
		totale	230
S. Anastasia	100	70	50
		totale	220
Ottaviano	100	60	40
		totale	200
S. Giuseppe	100	50	—
		totale	150
Pollena	20	20	20
		totale	60
S. Sebastiano	20	20	20
		totale	60
Cercola	20	10	20
		totale	50

Soltanto la sezione di Somma ha versato lire 340, per il 2° e 3° numero. Le altre sezioni, nonostante richiesta, non hanno versato nulla. A S. Giuseppe l'incaricato non ha voluto il n.4.

	S. Petrosino	n. 20	L. 40	
		n. 20	L. 40	L. 80

	S. Giuseppe	n. 100	200	
		n. 50	100	

10		op. 10	20	300
----	--	--------	----	-----

	S. Anestasi	n. 100	200	
--	-------------	--------	-----	--

25		n. 50	100	
----	--	-------	-----	--

		y. 15	30	380
--	--	-------	----	-----

	Cerchia	n. 20	40	
--	---------	-------	----	--

2		n. 20	80	
---	--	-------	----	--

		o. 2	4	64
--	--	------	---	----

2	Palena	n. 20	40	
---	--------	-------	----	--

10		n. 20	40	
----	--	-------	----	--

15		o. 2	4	84
----	--	------	---	----

15	Sturiano	n. 100	200	
----	----------	--------	-----	--

79		60	120	
----	--	----	-----	--

		o. 10	20	340
--	--	-------	----	-----

	Sanucci	n. 100	200	
--	---------	--------	-----	--

		n. 100	200	
--	--	--------	-----	--

		o. 15	30	430
--	--	-------	----	-----

7648

h. 4

27

f. Liborinus	n. 30
Luciola	n. 20
Polluxia	n. 20
Monna	n. 40
f. Gausippe	n. 50
Jura	n. 60
P. Anthonia	50
.	310

88

909 900
15 2
7350 1800

29
Ansi Raffaele fu Gaetano e Benedetta
Leyard, nato a Napoli il 16 luglio 1884
insegna a L'Annua Venetiana fin dal
1912. Egli ha tenuto la carica di
segretario del locale fascista finché
questo non fu assorbito dalla Gil -
è stato il Consigliere Nazionale della
Associazione Magistrate dell'U. S. S.
finché questo non fu sciolto
dal fascismo. È stato corrispondente
al Roma finché non fu dimesso
per volontà del ministero del
segretario politico del tempo dott. Galotti
e del podestà Vladimiro del Giudice.
Non è stato mai iscritto al fascio.
Durante il debito fascista egli
fondò a L'Annua la Sezione (segua)

Magistrato. e Biblioteca Giacomo ³⁰ Battisti
per la qual cosa ne denuncgia di fascisti
denuncgia fatta al Ministero fu proposta
per licenziamento, ma non ebbe corso
per lo spreco di forza di provvedimento
l'allora l'ebreo ed antifascista addo
de Finzi - la sua mancata iscri-
zione al fascio fu esonerata dallo
inquinamento della cultura fascista
direttamente dal ministro De Vechi.
per la mancata iscrizione al fascio
non ha potuto concorrere ^{ne} ~~per~~
~~dire~~ per direttore didattico, ne
professore, ne ha potuto avere
una cattedra nella R. Scuola
di Divinamento -

Firenze n. 191864

Copie recente # 279

Copie vendute # 132 a £ 160	£ 211-
Operazioni recenti vendute # 10 - 160	<u>16</u>
	227-
Queste operazioni e biglietti promissivi	£ <u>14</u>
	213

gestiões

de Manin

gestiões

P. C.

gestiões

gestiões

gestiões

gestiões

gestiões

gestiões

gestiões

gestiões

Common Res.
n. 2 copie 95

risorse L. 132

L. 190

34

n. 3 copie 75

L. 150

risorse L. 24

si appiungono nei fondi del 1° numero

L. 66 riepilog.

L. 58 al 2°

= L. 190

L. 26 al 3°

= L. 50

risorse da versare L. 34 al 3°

====

35

these woggo

66

153

87

[Faint, illegible handwriting on the top half of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

[Small, faint handwritten marks or scribbles.]

Deliberato dopo,
 movimentata discussione,
 secondo il Tuo desiderio

le

Per Poggiansino si è trattato
 l'ingenuità e della morte per
 una seconda inchiesta -
 Ti prego di agire perché il
 locale comitato deliberi secondo
 il vostro interesse

In questo momento il preciso dovere degli italiani è di conservare la calma e di attendere sereni gli eventi.

Sarà fatta giustizia dei responsabili a tempo opportuno.

La libertà che oggi finalmente risorge dopo tanto patire non deve essere contaminata nè compromessa da azioni inconsulte.

W L'ITALIA LIBERA

№ 14581

38

Sig.



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

IL MINISTRO

Progetto del biennio superiore -
per litte la prima parte -

Corsi gli superiori, estendendo
la enumerazione personale dei professori di
Napoli, con ulteriori aggiunte
altri professori -

Modifiche non meno che per
la biblioteca di Stabia -

Concorsi -

per le immagini di concorsi - adun
quasi - libere scienze -

2000 del biennio con due anni
le libere scienze alle scuole
di Stabia di Stabia -

Non meno che per
la biblioteca di Stabia -

Abolizione delle scienze politiche -
fondazione in scienze politiche -
riservata in rappresentanza
della facoltà di giurisprudenza -
(facoltà di scienze economiche) -

Riduzione del posto di ruolo -

Facoltà di statistica e di economia
riassorbita nella facoltà di scienze
economiche -

Mirella

Suppressione dell'Accademia
di Storia e monumenti del
Reale -
Società e riorganizzazione del C. Stato -

Urgenti: deposed.
Consiglio Stato
nomine eccezionali del min. ist.

91 -

Ia Dell'istruzione superiore in generale

art. 1. L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù verso gli ideali di libertà e di civiltà, di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura necessaria per l'esercizio di uffici e professioni.

[art. 11 TU 9. 8. 1910 n. 795; art. 1 TU 30. 9. 1923 n. 2102; art. 1 TU 31. 8. 1933 n. 1592]

~~art. 2~~ - Essa è impartita nelle università e negli istituti superiori, ^{di stato} indicati nelle annesse tabelle A e B, e nelle università ed istituti superiori liberi [art. 12 TU 1910; 1 TU 1923 e 1933]

42

art. 2. Le università e gli istituti superiori hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente decreto.

Essi sono posti sotto la vigilanza dello Stato, che li esercita mediante il ministero della pubblica istruzione.

Ciascuna università ed istituto avrà un proprio statuto, da approvarsi con decreto reale, su proposta del ministro dell'istruzione, udito il consiglio superiore dell'istruzione.

[art. 1 TU 1923 e 1933; art. 17 TU 1933]

art. 3 - Presso le Università e gli Istituti superiori gli insegnamenti sono coordinati in modo da costituire facoltà e scuole;

Le facoltà sono:

- 1) giurisprudenza
- 2) ~~scienze economiche e commerciali~~
- 3) lettere e filosofia
- 4) medicina e chirurgia
- 5) scienze matematiche, fisiche e naturali

Le scuole sono:

- 1) scienze economiche e commerciali
- 2) medicina veterinaria
- 3) farmacia
- 4) ingegneria
- 5) architettura
- 6) agraria

Possono essere costituite scuole dirette a fini speciali, scuole di perfezionamento, corsi di perfezionamento annessi alle rispettive facoltà, seminari costituiti dal raggruppamento e coordinamento di insegnamenti tra loro affini o connessi, anche di facoltà, ~~istituti~~ scuole diverse.

[TU 1910, art. 13; TU 1923 art. 2; TU 1933 art. 30].

hh

art. 4 Le Università conferiscono le lauree e i diplomi che, per ciascuna facoltà o scuola, sono determinati dal regolamento generale universitario. Inoltre conferiscono le lauree e i diplomi stabiliti dai rispettivi statuti.

Le lauree e i diplomi hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano all'esercizio delle professioni per le quali sia richiesta una speciale esame.

[art. 4 TU 1923 = art. 107 TU 1933]

- si procede con quest'articolo l'abolizione degli esami N stato -

45

corpo
II. ~~Della~~ ~~autorità~~ ~~accademica~~

art. 5. Il corpo accademico è costituito da tutti i professori ordinari e straordinari
[art. 18 TU 1910;

art. 6. La nomina dei professori avviene in seguito a concorso, ad eccezione dei casi N. cui all' art.

art. 7. Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima dell' inizio della procedura di giudizio.

art. 8. Il concorso è richiesto da una facoltà o scuola per una cattedra vacante, osservati i termini previsti dall' art.

Esso è bandito dal ministro, su parere del consiglio superiore per l' istruzione.

art. 9. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori della materia o di materie affini, o in mancanza, da cinque cultori della materia. Essa è nominata dal ministro, secondo le norme seguenti.

La Facoltà o scuola, che ha richiesto il con-

46
corso, propone tre nomi; tutte le altre facoltà
propongono altri sei nomi e sei nomi sono pro-
posti dal consiglio superiore.

Il ministro sceglie un commissario tra
quelli proposti dalla facoltà, due tra quelli
proposti dalle altre facoltà e due tra quelli
proposti dal consiglio superiore.

- I professori di ruolo, che intendono partici-
cipare al concorso, non possono prendere parte
alle designazioni e se vi partecipano sono
esclusi dal concorso.

I membri del consiglio per l'istituzione
superiore non possono essere compresi nelle
designazioni.

[art. 70 TU 1933]

art. 10. Le proposte delle facoltà o scuole sono
fatte a maggioranza di voti. Lo spoglio di tali
proposte è fatto dal consiglio superiore e risul-
tano designati quelli che abbiano riportato
il maggior numero di voti.

[art. 71 TU 1933]

art. 11. Quando trattasi di provvedere a cattedre di scuole speciali, il ministro, su proposta del consiglio superiore, stabilisce da quali scolari e scuole debbano essere fatte le designazioni

[art. 72 TU 1933]

art. 12. La commissione giudicatrice, in relazione motivata, propone al più tre candidati in ordine di merito e non uscì alla pari.

Il ministro, sentito il parere del consiglio superiore dell'istruzione, sulla espletta degli atti, li approva.

Qualora vi sia relazione di minoranza, il parere del consiglio superiore è vincolante per il ministro anche nel merito.

[art. 73 TU 1933; 20 TU 1910]

(La norma sul parere vincolante in caso di relazione di minoranza è nuova) -

art. 13. Il risultato del concorso ~~ha~~^{effettuato} per la cattedra per cui fu bandito. Anche altri posti vacanti ^{in altre facoltà} potranno essere coperti con i graduati nel concorso ~~di secondo ed il terzo graduato~~, su proposta delle facoltà interessate.

Qualora la facoltà, che ha richiesto il concorso, non intenda chiamare il vincitore di esso, non potranno farsi ulteriori nomine né in questa né in altre facoltà a favore del secondo o del terzo graduato, se non sia nominato il primo.

[art. 21 TU 1910; art. 73 TU 1933]

art. 14 Le altre facoltà o singole persone valenti dei risultati del concorso entro un biennio dalla data d'approvazione del concorso medesimo.

Tra coloro che ^{coloro che} ~~graduati~~ non siano stati chiamati da alcuna facoltà, decorsi del concorso.

E' obbligatoria la facoltà del ministro. N. cui all' art. 75 T.U. 31.8.1933 n. 1592, di procedure N ufficio alla nomina N coloro, che non siano chiamati entro il biennio.

19

art. 15. I professori di ruolo sono straordinari ed ordinari.

Coloro che ricorrono in eccesso, a norma delle disposizioni precedenti, sono nominati straordinari, per la durata di tre anni normali, durante i quali possono essere dispensati dall'ufficio su proposta motivata della facoltà o scuola.

come art. 78 TU 1933 fino alla parola "definitivo".

(Si ritorna al sistema di ammettere gli straordinari alla seconda prova, già ammesso dalle leggi del 1923 e 1933 e abrogato dalla legge

art. 16. Il ministro può proporre la nomina, senza concorso, delle persone; le quali per opere, scoperte o insegnamenti siano venute in meritata fama di singolare perizia nella materia che dovrebbero professare.

La proposta può muovere da una facoltà, la quale delibera col voto di almeno tre quarti dei professori che vi appartengono e con motivata relazione. La proposta è sottoposta al Consiglio superiore e se questo la approva col voto di almeno due terzi dei suoi componenti, essa è vincolante per il ministro.

Ai professori nominati ^{e nome} ~~in base~~ dal presente articolo, è attribuito il grado di ordinario ed il relativo stipendio.

[art. 24 TU 1910; 17 TU 1923; 81 TU 1933

(Si è tenuto alla Regione della l. 1910, infatti l'esplicito "da essere considerata questa insegnante della materia medesima" delle leggi fasciste, oltre le quali si alterò gravemente il questo "nominare") -

Art.17.I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia in altre Università od Istituto.

I professori ordinari possono altresì, col loro consenso essere trasferiti ad una cattedra di altra materia, anche nelle stesse facoltà od istituti.

Art.18.Ogni trasferimento è disposto dal ministro su proposta della facoltà o scuole, in cui è vacante la cattedra da conferirsi, col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà o scuole medesime. Per i trasferimenti ad altre cattedre della stessa facoltà, la deliberazione deve essere approvata dal Consiglio superiore, che si pronuncia caso per caso.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalle vacanze della cattedra a cui si deve provvedere. Nel caso in cui le vacanze sia state determinate da trasferimento del titolare, esse si intenderà avvenute nel giorno in cui fu

emanato il relativo decreto.

Il trasferimento quando non sia decretato entro il dicembre avrà effetto soltanto, col principio dell'anno accademico successivo. Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello stato.

Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del ministro e gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del ministero dell'istruzione.

(art.34 seg.TU 1910;20 seg.TU 1923;
93 seg.TU 1933)

Art.19. Non si possono cumulare l'ufficio di professore di ruolo di università ed istituti superiori di istruzione con altri uffici di ruolo alla dipendenza dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici.

I temporanei comandi di professori di ruolo ed altri uffici non possono essere disposti senza il consenso dell'interessato e quello del rettore o direttore, unite la facoltà o scuola per ragioni di pubblico servizio. Sono vietati i comandi di professori di ruolo da una ad altre università ed istituti.

E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici di ruolo presso scuole normali superiori ed altri enti, i quali per effetto di disposizioni di legge siano connessi all'insegnamento.

Ai professori di ruolo possono essere affidati speciali incarichi di studio e direzioni di uffici, con le norme di cui all'art. 57 R.D? 8.5.1924 n.843.

(art.22 tu 1923 art.103,104,106 TU 1933

Art.20. I professori di ruolo hanno l'obbligo di risiedere nella sede dell'università ed istituto cui appartengono.

Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il consiglio di facoltà o scuola, a risiedere in altre località, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

(art.25 tu 1923, art.86 tu 1933, Si sopprime il termine prossima, tenendo conto della migliore facilità di spostamenti per le moderne possibilità dei traffici).

Art.21. I professori di ruolo, ancorchè alle loro cattedre siano addetti aiuti, assistenti e lettori, hanno l'obbligo di dedicare al loro insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante è la natura e l'estensione dell'insegnamento ivi richiedano, di osservare l'orario scolastico stabilito, di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili,

ammessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche, ad alle quali sieno chiamati, come adunanze di consigli delle università ed istituti, commissioni per esami di profitto o laurea o diploma, commissioni per nomine di professori di ruolo e promozioni ad ordinario, abilitazioni alla libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre di istituti medi di istruzione e simili.

(art. 23 tu 1923, 84 tu 1933)

21. Ai professori è garantita piena libertà di insegnamento. Essi hanno il solo obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facoltà o scuola per quanto concerne il coordinamento dei programmi.

(art. 24 tu 1923, 85 TU 1933)

22. Qualunque forma di giuramento è abrogata.

(contro art. 28. tu 1923)

Art. 23. I professori di ruolo possono incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1° censura
- 2° sospensione dall'ufficio e dallo stipendio
- 3° revocazione

(sono soppressi le due forme di destituzione previste dall'art. 27 tu 1923 e 89 tu 1933, le quali avevano principalmente carattere politico).

Art. 24. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non rientri nei più gravi fatti previsti del 'art. 25. Essa è inflitta per iscritto dal ministro e dal rettore dell'università o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro il provvedimento del rettore o direttore è ammesso ricorso al ministro, che decide con provvedimento definitivo. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla notificazione.

(art. 28 tu 1923 88 tu 1933)
soppresso l'ultimo cap; per *mutile*

Art.25. La sospensione può essere disposta per abituale mancanza ai doveri di ufficio, dopo ripetuti richiami delle autorità accademiche o per atti che ledano l'onore del professore e la sua dignità e lo esponcano al biasimo della pubblica opinione.

La sospensione importa l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e di quelle ad esse connesse, la perdita degli emolumenti e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Essa importa inoltre l'incapacità di ricoprire cariche di rettore o di direttore, preside di facoltà o direttore di scuole, per il tempo di dieci anni solari. La sospensione non può essere superiore ad un anno.

(art.37 tu 1910, 29 tu 1923, art. 88 tu 1933)

Art.26. La revocazione può essere disposta per gravi trasgressioni alle leggi e regolamenti universitari, abituale e persistente inadempimento dei doveri di ufficio, atti che ledano l'onore e la dignità del pro-

fessore e lo facciano incorrere nella perdita della pubblica stima, l'aver posto la scienza al servizio di dottrine che tendano a sopprimere la libertà umana e propugnino il dispotismo.

(art.37 tu 1900, 2° tu 1923, 8° tu 1933)

La legge del 1910 prevedeva anche il fatto di avere impugnato coll'insegnamento e cogli scritti le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principi e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello stato. Le leggi successive non avevano mantenute questo titolo. E' forse opportuno riprodurre la norma della legge 1910, rendendola più moderna e più consona ai tempi. E' però chiaro che non si possa far colpa ad un professore di seguire ideologie politiche, che contrastino con l'assetto dello stato, ma soltanto di impedirgli che della scienza egli possa fare uno strumento contrario a certi principi fondamentali degli stati civili, come la libertà.

Art.27. I provvedimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti con decreto del ministro, a seguito di regolare procedimento disciplinare.

Il procedimento si svolge dinanzi ad una commissione costituita nel seno del Consiglio superiore, composta di cinque membri eletti dal consiglio stesso e di due professori delegati dalla facoltà o scuola alla quale appartiene il professore contro cui si procede.

Il collegio delibera validamente con la presenza di tutti i membri ed a maggioranza di voti.

All'incolpato sono garantiti libertà di parola e di difesa. Egli, ove lo domanda, deve essere sentito personalmente o per mezzo di una persona, che designi come suo difensore.

Il procedimento è nullo se, all'incolpato non vengono contestati i fatti, per i quali si procede.

Nessuno può ricusare l'ufficio di giudice o di difensore dell'incolpato, salvo i casi di incompatibilità previsti dalle leggi vic

genti.

(art 58 tu 1910 29 tu /923 ,89 tu 1933: si è preferito in gran parte tornare al sistema della l.1910, attribuendo al consiglio superiore il giudizio disciplinare sui professori e sottraendolo a qualsiasi ingerenza governativa. La rappresentanza della facoltà, alla quale appartiene il professore incolpato si è ristabilita. Il numero dei membri componenti il collegio è stato abbassato a sette.)

Art.28. Il Ministro, in casi di particolare gravità, può ordinare la sospensione del professore dall'ufficio e dallo stipendio, all'atto stesso dell'inizio del procedimento disciplinare od in pendenza dello stesso. Tuttavia l'interessato deve essere in ogni caso invitato a dare le proprie difese entro il termine più breve che sarà stabilito dal ministro.

(art.3 tu 1923, art.90 tu 1933: è

parso conveniente mantenere la facoltà del ministro di procedere alla sospensione in pendenza del giudizio disciplinare. Non si tratta di un eccessivo potere degli organi esecutivi, ma di un giusto con-
 temperamento dei diritti individuali con gli interessi dell'amministrazione. Possono verificarsi fatti di tale gravità da rendere indispensabili immediati provvedimenti. Tuttavia, innovando alle precedenti disposizioni, si è garantita all'incolpato un minimo di difesa, stabilendo l'obbligo per il ministro di contestare le accuse, concedendo all'incolpato un termine per difendersi, che può essere fissato ad arbitrio del ministro, in vista dell'urgenza del provvedimento.)

Art. 29 In ogni evento il ministro potrà far chiudere e temporaneamente i corsi, che fossero occasione di gravi inconvenienti morali e potessero provocare disordini. Tale facoltà, nei casi di urgenza, è devoluta al rettore dell'università o direttore dell'istituto, ma deve essere confermata dal ministro.

(art. 44 tu 1910; 51 tu 1923; 91 tu /953. Si è preferito mantenere questa norma tradizionale, riservando però la decisione al ministro, il quale è estraneo alle agitazioni locali e quindi in condizione di

esercitare obiettivamente il proprio potere. Naturalmente in casi urgenti provvede il rettore, ma in ogni caso il provvedimento deve essere ratificato dal ministro.)

Art. 30. Ai professori di ruolo sono applicabili le norme sui dipendenti dello Stato, in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

(art. 92 tu 1935: si rinvia alle norme comuni concernenti i rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione disciplinare. La legge oggi vigente è il r.d. 30. 12. 1925 n. 2960, art. 65 e 66).

Art. 31. I professori di ruolo sono collocati a riposo col compimento del settantesimo anno di età e sono ammessi a liquidare la pensione e le indennità loro spettanti a termine di legge.

(Si è preferito mantenere il termine di settant'anni, previsto dalle leggi più recenti, in difformità di quelle del 1910 e precedenti, dati gli inconvenienti innegabili, cui dà luogo un termine troppo avanzato: per questi prossimi tempi e per far fronte alle gravi difficoltà dipendenti dalla mancanza di personale, bi-

sognerà riconoscere al ministro il potere di riconoscere, entro certi limiti, la necessità di trattenere in servizio professori, e e abbiano raggiunto i limiti di età, ma siano in condizioni tali da poter essere ancora utilmente impiegati nelle loro funzioni..

Art. 52? Ai professori di ruolo, i quali siano collocati a riposo ~~xxxxxxx~~ ~~xxxxx~~ prima di aver raggiunto il termine minimo occorrente per il diritto a pensione, è riconosciuto il diritto ad una pensione minima, purchè essi versino le relative trattenute per gli anni necessari al termine minimo e gli interessi su tali somme.

Lo stesso diritto è riconosciuto alle famiglie di coloro che vengano a morire prima di detto termine.

(La norma si ispira alle particolari caratteristiche della carriera universitaria, nella quale vi sono studiosi che si sistemano dopo i cinquant'anni e non è giusto che uomini, i quali hanno dedicato la loro vita alla scienza, non debbano nemmeno riscuotere un minimo di pensione.)

Art. 33. Nel caso in cui un professore di ruolo, a cagione di malattia o di età non sia più in istato di riprendere o di continuare le sue funzioni, è collocato a riposo, sentito il parere del Consiglio superiore.

(art. 40 tu 1910, 34 tu 1923, 110 tu 1933)

Art. 34. Non sono ammesse dimissioni di ufficio. Quelle volontarie risolvono il rapporto di impiego, ma il professore può essere ri ammesso inservizio, su proposta di una facoltà o scuola, entro i limiti del ruolo.

(art. 109 tu 1933. Il regime delle dimissioni di ufficio è stato radicalmente abolito, perchè in contrasto con i principi di libertà ai quali intende ispirarsi la legge. Se i professori sono colpevoli di infrazioni essi sono soggetti alle sanzioni disciplinari, ma non è lecito mantenere dei casi categorici di dimissioni di ufficio. La norma relativa alla riassunzione in servizio è di ovvia esattezza.)

Art. 55. Ai professori ordinari, che lascino il servizio per collocamento a riposo o dimissioni può essere conferito il titolo di professore emerito, qualora abbiano prestato servizio per almeno venti anni.

Il titolo è concesso con decreto reale su proposta del ministro, previa deliberazione della facoltà o scuola, cui apparteneva il professore all'atto della cessazione dal servizio.

Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

(art. 111 tu 1953: si è preferito abolire la distinzione tra emeriti ed onorari, la quale era fondata unicamente su di un criterio cronologico, cioè quello del tempo occorrente per l'uno o l'altro titolo).

Art. 56. Ai professori si applicano le norme stabilite per gli impiegati dello Stato, per quanto concerne i congedi e le aspettative. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà scadere nel periodo dal 1 giugno al

30 settembredi di ascun anno, salvo che si tratti della scadenza del periodo massimo.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare la durata complessiva di trenta giorni. Essi sono concessi dal rettore o direttore.

Per ragioni di studio o scientifiche il Ministro può concedere un congedo della durata dell'intero anno solare. La concessione non può essere rinnovata nell'anno successivo, a meno che non vi siano eccezionali ragioni di interesse scientifico, che consiglino di non interrompere ricerche iniziate.

(Art. 26 tu 1925; 107 tu. 1935: si è alquanto modificato il regime dei congedi da concedersi dal ministro, i quali erano limitati soltanto al caso di permanenza all'estero di un professore, mentre si è ritenuto preferibile estendere questa facoltà anche ai casi di ricerche da compiersi in Italia. Del pari si riconosce al ministro la facoltà di prorogare il congedo per l'anno successivo, in considerazione della particolare importanza della ricerca iniziata.)

Art. 57. In caso di soppressione di Università od istituti superiori, facoltà o scuole, ai professori si applicano le disposizioni degli art. 87, 89, escluso il secondo comma, 91, 92 e 94 del rd. 50.12.1925

n. 2960. Le attribuzioni demandate al Consiglio superiore e sono esercitate dal Consiglio superiore e per l'istruzione

In caso di soppressione di materie di insegnamento, il professore della materia soppressa può essere chiamato in una materia affine nella facoltà della quale faceva parte od in altra facoltà, entro il termine stabilito per la disponibilità degli impiegati, a norma delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

Allorchè non risulti dalle leggi vigenti se una materia sia affine alla materia soppressa, il giudizio sull'affinità è devoluto al consiglio superiore.

(art.108 tu 1933. Si è in più previsto il caso di soppressione dell'insegnamento di una determinata materia , che non era previsto in precedenti disposizioni. E' sembrato giusto permettere che i professori delle materie abolite possano impiegarsi in materie affini, la qual norma vale soprattutto per gli straordinari, essendo per gli ordinari già previsto il trasferimento ad altra cattedra. Anche per gli ordinari sono tuttavia previsti i termini entro i quali deve compiersi il movimento.) Disposizioni finali prevedono quali materie debbano essere reputate non affini con nessun'altra e per conseguenza quali professori debbano cessare senz'altro dall'ufficio).

Art.38. Con decreti del ministro per l'istruzione possono essere messi a disposizione, col loro consenso, da ministro per gli affari esteri, professori di ruolo delle Università od Istituti superiori, per insegnamenti od altri uffici scientifici presso Università straniere, conservando la loro qualità di professori di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

La supplenza negli insegnamenti, di cui i

professori anzide ti sono titolari, sarà a carico del bilancio dello Stato, a norma dell'art.

Agli scopi indicati nei commi precedenti si procede di concert col ministro delle finanze con i fondi di cui all'art.

(art. 96 tu 1935)

Art. 59. Il ministro per l'istruzione, di concerto col ministro per gli affari esteri, può autorizzare professori stranieri, di rango universistario, ad impartire lezioni nelle Università ed Ist' tuti superiori italiani? Occorre all'uopo il consenso della facoltà o scuola competente e del rettore o direttore.

(art. 97 tu 1935, con la sola variante che vien richiesto anche il consenso della facoltà, la quale dava soltanto il proprio parere).

Art. 59, I professori di ruolo nelle Università straniere legalmente riconosciute o

i professori in esse assunti con contratto
della durata di un triennio, ^{almeno}
possono essere in questi trasferiti secon=
do le norme stabilite per il trasferimento
dei professori universitari. In ogni caso oc=
corre il parere del Consiglio superiore.
Il servizio prestato nelle università este=
re è computato agli effetti dell'anzianità
e della carriera, come se fosse stato pre=
stato in università od istituti italiani.
Esso è computabile per la pensione, a con=
dizione che sia versata all'Erario la ri=
tenuta straordinaria del sei per cento
sullo stipendio spettante all'atto della
domanda per un periodo di tempo pari a
quello variabile.

(art.98 tu 1953: profondamente modifi=
cato è il regime degli scambi con l'estero.
Non è più richiesta la nazionalità italia=
na, essendosi riconosciuta l'universalità
della scienza. Conseguentemente non era più

il caso di richiedere che i professori in Università estere avessero vinto un concorso a cattedre italiane. Rimane, in potere delle facoltà, che comandano il trasferimento del professore, e del consiglio superiore accertare se la nomina alla cattedra straniera sia stata compiuta con l'osservanza di quei requisiti di serietà scientifica, richiesti per le nomine nelle nostre università.

Può discutersi se convenga introdurre la condizione che vi sia trattamento di reciprocità.)

Art. 40. Agli insegnamenti universitari delle materie stabilite nei singoli statuti può, in mancanza di professori di ruolo della materia, provvedersi con incarichi.

Gli incarichi vengono conferiti dal Rettore o Direttore su proposta della facoltà o scuola. Essi possono essere dati, a giudizio insindacabile della facoltà, a coloro che siano ritenuti studiosi competenti della materia, siano essi liberi docenti, aiuti od assistenti od anche privati studiosi. Gli incarichi possono essere conferiti anche a professori di ruolo di materie affini. La facoltà non è tenuta ad osservare alcun

ordine nelle sue deliberazioni, se non quello dipendente dalla maggiore capacità e competenza della persona prescelta.

Gli incarichi possono essere conferiti anche a professori di altra facoltà o scuola, a condizione che la distanza sia tale da consentire il regolare adempimento dei propri doveri in entrambe le sedi. Occorre inoltre che il Rettore o Direttore dell'Istituto al quale appartiene il professore dia il suo assenso, sentito il parere della facoltà.

(Art. 14 tu 1923, 112 e 113 tu 1953:

si è profondamente innovato alle vigenti disposizioni, restituendo in primo luogo alle facoltà la loro autonomia, che ancora nella legge del 1933 era rispettata, ma che fu abolita a partire dal 1935 col R.D.L. 20. 6. 1935 n. 1071, conformemente alle tendenze autoritarie che prevalevano e che miravano ad attribuire il potere al governo. Alle facoltà si è anche lasciata piena libertà di scelta, abolendo quella specie di graduatoria fra le categorie, di liberi docenti, studiosi della materia e professori di ruolo, che generalmente non veniva osservata ed alla quale si poteva sempre derogare da parte del ministro. Col ritorno al-

l'autonomia delle facoltà e con gli altri emendamenti apportati al regime degli incarichi, vi è motivo di sperare che questo tipo di insegnamento, nel quale la più parte degli studiosi svolgono le loro prime prove, sia restituito alla sua serietà.)

Art. 42. I professori incaricati sono soggetti agli stessi doveri dei professori di ruolo. Essi devono svolgere almeno 50 lezioni nell'anno accademico e non possono essere conformati qualora, senza giustificati motivi, non si attenano a tale obbligo.

La spesa occorrente per gli incarichi è posta a carico del bilancio dello Stato. Le singole Università possono disporre un premio, da corrispondersi ai professori incaricati, nella misura di un tanto per lezione, qualora essi raggiungano il numero minimo stabilito con la presente legge.

Coloro che siano stati incaricati per un numero di anni pari a quello prescritto per

professori di ruolo per il diritto alla pensione, sono anch'essi considerati professori di ruolo ed ammessi a godere della pensione, sulla base dello stipendio all'atto della cessazione dal servizio.

Qualora un professore sia stato incaricato per almeno cinque anni consecutivi, egli è considerato in disponibilità, a norma delle disposizioni sui dipendenti dello stato ed osservati i termini ivi prescritti. Nello spazio dei due anni egli continua negli stessi diritti e qualora sia nuovamente incaricato anche in altra Università, il servizio precedentemente prestato si cumula con quello relativo al nuovo incarico.

(Con le norme presenti si cerca di rimediare ai molti inconvenienti dipendenti da fatto che agli incaricati non è riconosciuto un ostato giuridico, il che li pone nella condizione di disinteressarsi sostanzialmente della continuità dell'ufficio. Era però vivamente sentita la necessità di norme le quali migliorassero la condizione degli incaricati, riconoscendo l'utilissima opera da essi svolta. Con il presente articolo si stabilisce in primo luogo

go un trattamento economico uniforme e la relativa spesa si pone a carico dello Stato, essendo assurdo che lo Stato non debba sopportare l'onere dipendente dall'insegnamento ufficiale. Si elimina così il grave inconveniente che talune Università davano ai loro incaricati stipendi irrisori. D'altra parte, comeincitamento alla diligenza, si riconosce il potere alle Università di stabilire un premio per coloro che fanno regolari corsi. Con la l. 1910 gli incaricati erano pagati con una indennità di trenta lire a lezione, qualora fossero professori di ruolo. Non si è creduto di estendere letteralmente questa norma a tutti gli incaricati, ma di applicarne lo spirito, che è quello di incoraggiare i professori incaricati alla solerzia. Completano il quadro le norme relative al diritto a pensione dei professori incaricati, non essendo giusto che lo Stato si disinteressa di coloro che hanno prestatato un lungo e continuo servizio).

Art. 45. In caso di legittimo impedimento del professore della materia si provvede con supplenza, la quale dura per il tempo in cui il professore è impedito.

I supplenti sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli incaricati ed hanno gli stessi diritti, salvo quelli relativi alla disponibilità ed al diritto alla pensione.

76

(Essendosi abolito il sistema della retribuzione a carico dell'Università per gli incaricati, non vi è alcuna differenza sostanziale tra questi ed i supplenti, se non quella della eventuale breve durata della supplenza. Del pari, date le speciali finalità e caratteristiche della supplenza non si è creduto di estendere ad essa le norme relative al diritto a pensione, che nella generalità dei casi non si potrebbe nemmeno ipotizzare nella pratica. sulle norme finora vigenti v. art 37 tu 1925 e 116 tu 1933).

Art. 44. I comandi ai professori di istituti di istruzione media sono abrogati. Coloro che si trovino ad essere comandati all'atto dell'applicazione della presente legge, cesseranno dal comando con la scadenza del l'anno accademico in corso.

(Con la presente disposizione si aboliscono i comandi che erano stati introdotti con la legge del 1825 4.9.1925 n. 1604 e mantenuti con le leggi successive, art. 115 tu 1933. I comandi alterano sostanzialmente la natura della carriera universitaria, consentendo a taluni di avere la stessa posizione di un professore di ruolo senza avere sostenuto il concorso. Ai professori di scuole medie si possono conferire degli incarichi, se essi sono studiosi di discipline universitarie e sono meritevoli dell'incarico, ma non è opportuno di trasferirli addirittura presso le Università. Ad ogni modo se la norma volesse mantenersi

115

occorrerebbe prescrivere che il comando non può essere confermato allorchè il professore non vinca un concorso a cattedra per lo spazio di tre anni, qualora il concorso sia bandito nel frattempo, o di cinque anni, qualora non sia bandito).

Art. 45 Nelle Università ed Istituti superiori possono impartirsi corsi a titolo privato a) dai professori di ruolo sulle materie che vi insegnano o sulle materie affini, senza diritto ad alcuna retribuzione, b) da coloro che sono cessati dall'ufficio, salvo i casi in cui ciò sia avvenuto per effetto di sanzioni disciplinari; c) da coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza. Non si possono ripetere a titolo privato i corsi che si svolgono a titolo ufficiale.

(art. 56 tu 1910; 38 tu 1925; 117 tu 1933)

Art. 46. L'abilitazione alla libera docenza è conferita con decreto del ministro per la durata di cinque anni, trascorsi i quali è definitivamente confermata su deliberazione

lezione sarà svolta in pubblico. Da questa potranno essere dispensati coloro per i quali già risulti in modo certo la loro attitudine didattica.

¶ Si è abolita la norma secondo cui la libera docenza era limitata soltanto a pochi posti stabiliti dal ministro. In compenso si è resa la prova più seria, richiedendo non solo titoli scientifici originali, ma anche una dissertazione su di un tema proposto dalla commissione. Non si sono riprodotte altre limitazioni, come quella di essere laureato da almeno cinque anni e nemmeno l'altra di essere laureato in una università italiana. La ricerca scientifica può prescindere da queste condizioni: quel che conta è la capacità del candidato.)

Art. 48. La commissione giudicatrice è unica per ciascuna materia. Essa è nominata dal ministro su proposta del consiglio superiore e composta di tre professori della materia ed in mancanza di materie affini o di tre cultori di essa. Altri due commissari sono designati come supplenti, per sostituire secondo l'ordine della designazione, coloro che per giusti-

Gentilissimo Prof. Jovan
Dionisio de Martini

Mi avete pagato il mensile di giu-
gione per la ripartizione di legge
data n° 52 per legge n° 1947-
oltre a 349 per ogni anno di lavoro
rimasto dell'anno 1947 unito
oltre a 180 (1947), e a 281 per
ogni diritto del contratto di lavoro
e bene inteso per il caso di
inabilità n° 300
con ogni...

Roberto
De Lysio Leghiano